

Approfondimenti

Legge di stabilità

Ammortizzatori e misure a sostegno del reddito: modifiche e proroghe

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

La Legge di stabilità 2016 interviene in materia di ammortizzatori sociali sia prorogando la cassa integrazione guadagni in deroga alle norme vigenti, sia modificando alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 148/2015, attuativo della legge n. 183/2014.

Gli ammortizzatori in deroga

Al fine di favorire il passaggio al nuovo regime introdotto dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il comma 304 della legge n. 208/2015 stanzia 250 milioni di euro per prorogare, nel 2016, l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'one-re si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno. Per tali lavoratori il pe-

riodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche al di fuori dei criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Fra le altre, la Regione Piemonte ha sottoscritto il 29 dicembre 2015 l'Accordo quadro con le parti sociali inteso a disciplinare la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga disposta dal comma 304 della Legge di stabilità 2016. L'Accordo introduce un limite minimo alle domande di Cig in deroga, pari a 5 giorni di calendario, ferma restando la durata massima di tre mesi disposto dalla Legge di stabilità 2016, equiparato a fini gestionali a 92 giornate, cioè al numero medio di giorni nei periodi trimestrali decorrenti dal primo di ogni mese tra gennaio ed ottobre 2016, raggiunto tale limite non sarà più possibile presentare altre domande per la medesima unità locale. Per l'accesso alla Cigd valgono i precedenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- dodici mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di Cig richiesto;
- esclusione delle imprese in cessazione, totale o parziale, di attività;

Approfondimenti

- esclusione dei datori di lavoro non imprenditori, ad eccezione degli studi professionali, rientrati a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato dell'11 marzo 2015, che ha accolto il ricorso presentato dalla Confederazione italiana libere professioni;
- pieno utilizzo, prima del ricorso all'integrazione salariale, degli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue;
- utilizzo prioritario degli strumenti di sospensione/riduzione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria effettivamente accessibili e pienamente operativi.

Il comunicato sottolinea che in caso di apprendisti di aziende che possono accedere alla Cigs o alla Cigo, valgono le disposizioni contenute all'art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede per gli apprendisti la sola Cig ordinaria, salvo che per quelli operanti in imprese che hanno unicamente diritto alla Cig straordinaria (ad esempio, nel settore della vigilanza, o nel commercio e agenzie viaggi e turismo con più di 50 dipendenti). In questo contesto, l'integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta solo agli apprendisti delle aziende che hanno attivato procedure di Cig straordinaria, al netto di quelle prima citate, e che, in presenza di crisi di natura strutturale, non hanno la possibilità di fare ricorso per i soli apprendisti alla Cig ordinaria.

Il settore della pesca

Diciotto milioni di euro sono stanziati dal comma 307 per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca.

Le modifiche al D.Lgs. n. 148/2015

La Legge di stabilità apporta due attese variazioni all'articolo 1 e all'articolo 46 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Con il primo intervento si precisa che il requisito delle 90 giornate di lavoro effettivo per il diritto all'intervento di Cigo non è richiesto in caso di eventi oggettivamente non evitabili, in qualsiasi settore e non solo in quello industriale come disposto dall'articolo 1, comma 2, del già richiamato D.Lgs. n. 148/2015.

Il secondo intervento, ad opera del comma 309, esclude l'articolo 3 dall'abrogazione della legge n. 869/1947 disposta dall'articolo 46 del citato

D.Lgs. n. 148. Pertanto torna ad essere definito l'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria da cui restano escluse:

- le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- le imprese di spettacoli;
- gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
- le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
- le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
- le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Contratti di solidarietà di tipo B)

L'articolo 46, comma 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dispone l'abrogazione delle norme che disciplinano i contratti di solidarietà a far data dal 1° luglio 2016. Il comma 310 della legge n. 208 in commento stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Solidarietà espansiva

Il comma 285 aggiunge all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 il comma 2-bis, che consente ai datori di lavoro, agli enti bilaterali o ai Fondi di solidarietà di versare la contribuzione correlata a favore dei lavoratori interessati da riduzione

Approfondimenti

stabile dell'orario di lavoro nell'ambito di contratti di solidarietà espansiva.

Proroga della Dis-Coll

L'istituto della Dis-Coll, istituito sperimentalmente dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015 è prorogato con riferimento agli eventi che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di spesa di 54 milioni di euro nel 2016 e di 24 milioni nel 2017. Ai fini della durata per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *c*), del citato Decreto legislativo n. 22/2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato Decreto legislativo n. 22/2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile.

Modifiche al D.Lgs. n. 150/2015

I percettori di misure a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, nel territorio del Comune ove siano residenti. Lo prevede il comma 306 della Legge di stabilità in commento, sostituendo il comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 150/2015.

Inoltre, per effetto del comma 312, per gli anni 2016 e 2017, è istituito in via sperimentale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, com-

ma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La nuova Isee 2016

Un cenno, infine, all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), disciplinato dal decreto direttoriale pubblicato il 30 dicembre 2015 nel sito del Ministero del lavoro. Al decreto è allegato il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva unica (Ds). Si tratta della dichiarazione necessaria per calcolare l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Essa raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel "Modello Base" - MB - e nei "Fogli Componente" - FC).

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il presente Mod. Mini, costituito dalla prima parte del "Modello Base" (MB.1) e dalla prima parte del "Foglio Componente" (FC.1). In alcuni casi, però, il Mod. Mini non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare, il Mod. Mini non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali casi deve essere compilata la Ds nella sua versione estesa.